

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	33

SEDE CONSULTIVA:

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione</i>)	32
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	36

SEDE REFERENTE

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale.

C. 2874, approvata dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in oggetto (*vedi allegato 1*).

Walter VERINI (PD), *relatore*, anche a nome del collega Sarro, ricorda che la proposta di legge in esame, che è diretta ad introdurre l'aggravante di « negazionismo » alle fattispecie di reato previste dalla legge n. 654 del 1975, è stata approvata dal Senato a larghissima maggioranza, dopo un dibattito approfondito ed articolato. Invita, pertanto, al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, altrimenti esprimendo parere contrario. Auspica, infine, che la Camera possa approvare in tempi rapidi il provvedimento, prima della ricorrenza del rastrellamento del ghetto di Roma, che cade il 16 ottobre prossimo venturo.

Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando come la proposta di legge in discussione sia un provvedimento equilibrato, diretto a colmare un autentico vuoto normativo.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare al collega Verini, rileva che compito del Parlamento dovrebbe essere quello di

approvare la migliore legge possibile per i cittadini, senza farsi condizionare dall'imminenza di celebrazioni o ricorrenze. Evidenza, quindi, come tutte le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo si prefiggano l'obiettivo di migliorare la proposta di legge in discussione.

Daniele FARINA (SEL) rileva, preliminarmente, come quella in esame sia una proposta di legge « manifesto », destinata a non trovare pratica attuazione. Ritiene, tuttavia, che l'esame in sede referente di tale provvedimento potrebbe rappresentare l'occasione utile per procedere all'abrogazione di talune fattispecie di reato risalenti ad epoca fascista e non più conformi ai principi dell'ordinamento, tra le quali, ad esempio, il vilipendio alla nazione italiana, alla Repubblica, alla bandiera, nonché i reati di disfattismo politico o di associazioni antinazionali.

Vittorio FERRARESI (M5S), nell'illustrare la proposta emendativa a sua firma 1.1, fa presente che la stessa si propone un'integrale riformulazione dell'intervento normativo in esame: in particolare, con riferimento alla fattispecie di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, viene previsto un aumento di pena, se la propaganda o l'istigazione si fondino sulla negazione dei crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, la cui responsabilità sia accertata con sentenza passata in giudicato da un organo di giustizia internazionale o riconosciuta da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali; viene, inoltre, prevista la soppressione della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, nonché la riformulazione dell'articolo 414 del codice penale, relativo all'istigazione a delinquere, prevedendo che sia punito con la reclusione da uno a quattro anni chiunque pubblicamente istighi a commettere uno o più delitti, per il sol fatto dell'istigazione; viene altresì, disposto l'aumento della pena di un terzo, se la stessa istigazione si fondi su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondi, in tutto o in parte, sulla

negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale e la cui responsabilità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi nazionali e sovranazionali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa notare che la proposta emendativa in questione, nel prevedere che i crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra devono essere stati accertati con sentenza passata in giudicato, restringe i margini di applicazione della norma, che fa riferimento invece, oltre che espressamente alla Shoah, alle fattispecie descritte dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte Penale Internazionale. Quanto poi alla riformulazione del reato di cui all'articolo 414 del codice penale, rileva come, tra le diverse modifiche proposte, vi sia, in particolare, quella che elimina l'istigazione a commettere delitti attraverso strumenti informatici o telematici introdotta dall'ultimo decreto legge in materia di terrorismo. Al riguardo, non ritiene condivisibile tale « *abrogatio criminis* », in quanto trattasi di una fattispecie penale che punisce condotte gravi poste in essere da terroristi, in specie internazionali. Con riferimento al testo della proposta di legge in esame, manifesta infine perplessità in ordine alla prevista riduzione, da cinque a tre anni di reclusione, del limite massimo della pena relativa al reato di istigazione a commettere delitti (articolo 414, comma 1, numero 1) del codice penale), in quando tale riduzione di pena va ad incidere anche sulle circostanze aggravanti relative all'istigazione attraverso strumenti informatici e telematici, che furono previste solo pochi mesi orsono in occasione dell'esame del decreto legge in materia di terrorismo e missioni internazionali. Sul punto, preannuncia la presentazione di una proposta emendativa nel corso dell'esame in Assemblea.

Vittorio FERRARESI (M5S) ribadisce come le proposte emendative presentate dal suo gruppo siano dirette ad introdurre modifiche migliorative al testo in esame, riducendo i margini di discrezionalità del giudice nell'individuare le fattispecie di reato. Quanto all'omesso riferimento alla Shoah, osserva come la stessa possa ritenersi ricompresa nell'ambito dei delitti di genocidio o dei crimini contro l'umanità.

La Commissione, respinge l'emendamento Ferraresi 1.1.

Vittorio FERRARESI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.2, diretto a prevedere un aumento di pena se la propaganda o l'istigazione si fondino sulla negazione di crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, la cui responsabilità sia stata accertata con sentenza passata in giudicato da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi nazionali e sovranazionali.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni espresse dal collega Ferraresi, richiama la necessità di approvare norme che delimitino i margini di discrezionalità del giudice, cui non può essere affidata la valutazione dei fatti storici oggetto della condotta di negazionismo.

Walter VERINI (PD), *relatore*, nel richiamare le dichiarazioni rese del Presidente del Senato Grasso, rileva come la proposta di legge in esame, condivisa da quasi tutti i gruppi parlamentari, rappresenti un decisivo passo nel contrasto a tutte le forme di negazionismo, consentendo all'Italia di esprimere finalmente, in maniera chiara, l'adesione agli orientamenti normativi presenti in altri Paesi e già in vigore a livello europeo.

Alfonso BONAFEDE (M5S), pur riconoscendo che i colleghi del Senato hanno svolto un importante e proficuo lavoro sulla proposta di legge in discussione,

ritiene che la stessa possa essere ulteriormente migliorata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 1.2, Turco 1.3 e Ferraresi 1.4.

Daniele FARINA (SEL) illustra gli articoli aggiuntivi a sua firma 1.01, 1.02 e 1.03, attraverso i quali si propone l'abrogazione di articoli del codice penale che contemplano reati cosiddetti di opinione ovvero delitti contro la personalità dello Stato. Illustra, altresì, il suo articolo aggiuntivo 1.04, attraverso il quale si prevede il conferimento di una delega al Governo, diretta ad introdurre sanzioni amministrative per taluni reati, tra i quali l'offesa alla religione di uno Stato mediante vilipendio di persone o cose, l'oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, l'offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Farina 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo parlamentare, la presentazione di una relazione di minoranza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel dichiarare concluse le votazioni degli emendamenti riferiti al provvedimento in discussione, avverte che il testo della proposta di legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere.

La seduta termina alle 14.45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 ottobre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa.

Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, a nome della relatrice, onorevole Rostan, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione (*vedi allegato 2*).

Daniele FARINA (SEL), pur condividendo la necessità di procedere alla soppressione del comma 1, dell'articolo 9 del provvedimento in discussione, preannuncia che il suo gruppo si asterrà dal votare la proposta di parere testè illustrata dalla presidente. Ritiene, infatti, che nel testo unificato in discussione persistano rilevanti profili di criticità, specie con riferimento alla questione della termovalorizzazione della canapa impiegata per usi industriali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e una osservazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra e modifica all'articolo 414 del codice penale. C. 2874, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « ovvero istiga » è inserita la seguente: « pubblicamente »;

b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « nazionali o religiosi » sono inserite le seguenti: « la pena è aumentata se la propaganda o l'istigazione si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro. »;

c) al comma 1, la lettera *b)* è soppressa.

2. L'articolo 414 del codice penale è così sostituito:

ART. 414.

(Istigazione a delinquere).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a quattro anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.

Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà, se invece l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro, la pena è aumentata di un terzo.

1. 1. Ferraresi, Sibilìa, Agostinelli, Manlio Di Stefano, Bonafede, Grande, Businarolo, Di Battista, Colletti, Spadoni, Sarti, Scagliusi, Del Grosso.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.

1. 2. Ferraresi, Sibilia, Agostinelli, Manlio Di Stefano, Bonafede, Grande, Businarolo, Di Battista, Colletti, Spadoni, Sarti, Scagliusi, Del Grosso.

Al comma 1, lettera c), comma 3-bis, dopo le parole: Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, inserire le seguenti parole: e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente.

1. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.

1. 4. Ferraresi, Sibilia, Agostinelli, Manlio Di Stefano, Bonafede, Grande, Businarolo, Di Battista, Colletti, Spadoni, Sarti, Scagliusi, Del Grosso.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Abrogazioni).

1 Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 271 (Associazioni antinazionali), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 304 (Cospirazione politica mediante accordo), 305 (Cospirazione politica mediante associazione), 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) e 656 (Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte turbare l'ordine pubblico) del codice penale sono abrogati.

1. 01. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis. — L'articolo 292 del codice penale è abrogato.

1. 02. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis. L'articolo 299 del codice penale è abrogato.

1. 03. Daniele Farina, Sannicandro.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, uno o più

decreti legislativi che prevedano sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 342 (Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale. Le sanzioni amministrative devono essere contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1000 euro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Ca-

mera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni della data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

ART. 1-ter.

1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del Regio decreto 28 maggio 1931, n. 601 (Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale), sono aggiunti i seguenti numeri: 266, 278, 342, 403, 404 ».

1. 04. Daniele Farina, Sannicandro.

ALLEGATO 2

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa. Testo unificato C. 1373 Lupo ed abb.**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,
esaminato il provvedimento in oggetto,
rilevato che:

all'articolo 4, comma 1, si prevede che i controlli necessari per verificare il rispetto delle disposizioni del presente provvedimento sulla Coltivazione della canapa sativa siano effettuati dal Corpo forestale dello Stato o da altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente;

la delicatezza dei predetti controlli sia tale riservare esclusivamente alla legge la scelta dei soggetti che vi possano provvedere;

all'articolo 4, comma 1, è fatto riferimento agli organi di pubblica sicurezza in relazione allo svolgimento di attività giudiziarie, quando invece sarebbe opportuno fare riferimento alla polizia giudiziaria;

all'articolo 4, comma 5, si prevede espressamente che «nessuna conseguenza viene posta a carico dell'agricoltore» che abbia rispettato le prescrizioni di legge qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione di canapa sativa risulti entro il limite dell'1 per cento, quando, invece, sarebbe più opportuno fare riferimento all'esclusione di responsabilità dell'agricoltore;

l'individuazione della percentuale dell'1 per cento del contenuto complessivo di THC della coltivazione di canapa sativa prevista dal predetto comma 5 suscita delle perplessità in quanto appare essere eccessivo rispetto al limite dello 0,2 per cento previsto dalla normativa europea al fine del sostegno comunitario alla coltivazione della canapa, per cui sembrerebbe opportuno portare la percentuale dell'1 per cento ad un valore compreso entro 0,7 per cento, ma non inferiore allo 0,5 per cento;

implica valutazioni di natura scientifica che sarebbe opportuno demandare ad un atto normativo di secondo grado, così come, ad esempio, previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

l'articolo 9, comma 1, reca modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, che determinano una variazione dell'area penalmente rilevante in materia di stupefacenti, in quanto sono modificate le tabelle allegate al predetto decreto, che sono oggetto di espresso richiamo da parte delle disposizioni penali (articoli 72 e seguenti), senza tenere conto delle modificazioni apportate alle tabelle dal decreto legge n. 36 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 79 del 2014, che sono state ispirate al principio secondo cui nella tabella 1 debbano essere inserite le sostanze stupefacenti o psicotrope ottenute per sintesi e nella tabella 2 la cannabis ed

i prodotti da essi ottenuti. In particolare, il provvedimento in esame interviene sulla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 14, volta ad indicare le sostanze stupefacenti o psicotrope che devono essere indicate nella tabella I (richiamata dalle norme penali che prevedono sanzioni più grave). Il vigente n. 6) della predetta lettera *a*) prevede che nella tabella I debbano essere indicate le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacotossicologico al tetraidrocannabinolo (il previgente n. 6) prevedeva i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi). Il testo unificato in esame, invece, prevede che il n. 6) faccia riferimento alla canapa sativa, compresi i prodotti da essa ottenuti, proveniente da coltivazioni con una percentuale di tetraidrocannabinoli superiore all'1 per cento, i loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o per semi sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico. Si ricorda che, secondo il n. 1) della lettera *b*), nella tabella II devono essere indicati la cannabis e i prodotti da essa ottenuti;

per le ragioni sopra esposte appare quindi necessario sopprimere il comma 1 dell'articolo 9 o comunque riformularlo sulla base delle ultime modifiche apportate al predetto decreto del Presidente della Repubblica;

il comma 2 dell'articolo 9 è volto a modificare il comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la cui attuale formulazione appare comunque coerente con

quanto previsto dal provvedimento in esame, salvo il mancato riferimento alla normativa vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) All'articolo 4, comma 1, le parole: « o altro soggetto individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in relazione all'eventuale trasferimento delle funzioni in materia di polizia ambientale ai sensi della normativa vigente » siano soppresse.

2) All'articolo 4, comma 1, le parole « pubblica sicurezza » siano sostituite dalle seguenti « polizia giudiziaria ».

3) All'articolo 4, comma 5, le parole: « conseguenza » sia sostituita dalla seguente: « responsabilità »;

4) Sia soppresso il comma 1 dell'articolo 9;

5) Sia sostituito il comma 1 con il seguente: 2. Al comma 1 dell'articolo 26 del Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990/309, e successive, n. modificazioni, dopo le parole: « dell'Unione Europea » sono inserite le seguenti: « o dalla normativa vigente »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 4, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di portare la percentuale dell'1 per cento ad un valore compreso entro 0,7 per cento, ma non inferiore allo 0,5 per cento.